

euro, al netto dell'IVA, da destinare al finanziamento dei richiamati interventi concernenti il rinnovo e l'adeguamento normativo dell'infrastruttura ferroviaria dell'area barese al fine di ridurre l'inquinamento da rumore lungo-linea nelle aree metropolitane, con onere da porre a carico della quota dell'85% del fondo infrastrutture riservata al Mezzogiorno.

Il contributo sarà erogato a favore dell'amministrazione beneficiaria «Ferrovie del sud-est e servizi automobilistici S.r.l.», secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 280

10A00003

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea C della metropolitana di Roma (CUP E5110400001007). Rimodulazione del quadro economico generale. (Deliberazione n. 64/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, tra l'altro ha recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della

legge n. 443/2001, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», interventi che riguardano la città di Roma e, più specificatamente, la metropolitana C, la metropolitana B1 ed il grande raccordo anulare per un costo complessivo di 2.892,159 milioni di euro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Viste le delibere 1° agosto 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258/2003), 20 dicembre 2004, n. 105 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149/2005), 27 maggio 2005, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2005), 29 marzo 2006, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210/2006), 17 novembre 2006, n. 144 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2006), 28 giugno 2007, n. 46 e 3 agosto 2007, n. 71, con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine alla metropolitana di Roma - linea C - tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini - Pantano) ed i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

Viste, in particolare:

la delibera n. 65/2003, che tra l'altro ha individuato il «Tracciato fondamentale» della linea C della metropolitana di Roma (Clodio/Mazzini - Pantano), costituito dalle tratte T2-T3-T4-T5-T6A-T7 e dal deposito Graniti;

la delibera n. 105/2004, che ha determinato in 3.047,424 milioni di euro il nuovo costo complessivo del suddetto «Tracciato fondamentale», nel cui ambito è stata individuata una prima fase strategica, rappresentata dalle tratte T4-T5-T6A-T7 e dal deposito Graniti, il cui costo, quale risulta dalle delibere approvative di singole tratte e di varianti, ammonta complessivamente a 1.623,609 milioni di euro e trova completa copertura nelle risorse sinora riservate all'opera;

la delibera n. 46/2007 che, nell'approvare il progetto definitivo delle sole tratte «T6A-T7 e deposito Graniti: opere integrative e compensative tratta T5», ha fissato, in relazione al combinato disposto degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo n. 163/2006, il relativo limite di spesa in 764,311 milioni di euro;

Vista la nota 7 aprile 2009, n. 14571, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato della rimodulazione del quadro economico generale della linea C della metropolitana di Roma, trasmettendo una nota informativa al riguardo;

Vista la successiva nota 23 giugno 2009, n. 25917, con la quale il citato Ministero ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa alle varianti che hanno determinato la citata rimodulazione del «Quadro economico generale»;



Viste le note 17 luglio 2009, n. 29689, e 29 luglio 2009, n. 31480, con le quali lo stesso Ministero ha fornito ulteriori elementi in ordine alla richiesta di cui sopra;

Considerato che questo Comitato ha autorizzato il soggetto aggiudicatore ad utilizzare i finanziamenti progressivamente assegnati per la realizzazione delle prestazioni e lavori più urgenti dell'intero «Tracciato fondamentale»;

Considerato che, ai sensi del richiamato art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, le varianti al progetto definitivo sono approvate dal soggetto aggiudicatore, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla quale è stata acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e in particolare:

che sono sorte problematiche, soprattutto di tipo archeologico, che hanno comportato la necessità di diverse tipologie di varianti ai progetti definitivi approvati da questo Comitato, così articolate:

1) varianti sull'intero «Tracciato fondamentale», per un costo complessivo di 50,306 milioni di euro, che non hanno comunque richiesto modifiche dei tempi di esecuzione dell'opera;

2) «Variante S. Giovanni», conseguente ai ritrovamenti archeologici rilevati a seguito di una vasta e complessa campagna di indagini soprattutto sull'esistente stazione di S. Giovanni, che comporta un costo aggiuntivo di 32,018 milioni di euro, cui sono da aggiungere 3,528 milioni di euro per spese soprattutto di progettazione, e

che interessa il tracciato da inizio tratta T4 a Stazione Lodi esclusa, coinvolgendo:

la variazione delle gallerie tra le stazioni S. Giovanni e Lodi, con modifiche soprattutto altimetriche;

opere connesse all'intersezione tra la linea C e la linea A in corrispondenza della stazione di S. Giovanni, in particolare il sottoattraversamento della stazione, la rimodulazione planimetrica del manufatto di stazione e la ridefinizione delle modalità esecutive;

la modifica di un pozzo intermedio;

3) modifiche migliorative impiantistiche alla prima fase strategica, tratte da T4 a T7, per un costo pari a 35,687 milioni di euro, intese ad elevare la qualità del servizio e della sicurezza del sistema a guida automatica senza macchinista a bordo;

4) ulteriori varianti, per un costo totale pari a 55,404 milioni di euro, concentrate su:

tratta T7, per la quale è previsto l'adeguamento, ai fini della sicurezza, degli attraversamenti pedonali interferenti con la linea e che inoltre registra maggiori oneri a seguito della parziale indisponibilità di idonee aree per il recupero di parte dell'impiantistica civile e elettroferroviaria della ferrovia dismessa, come previsto dalla delibera n. 46/2007;

deposito Graniti, per il quale è prevista una diversa ripartizione di attività tra il concessionario ai sensi della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ed il contraente generale;

che l'incremento di costo complessivo, correlato alle suddette varianti ed inclusivo dell'IVA al 10% (17,695 milioni di euro), è di euro 194,638 milioni di euro, e che pertanto il costo complessivo della prima fase strategica passa dall'indicato importo di 1.623,609 milioni di euro a 1.818,247 milioni di euro;

che in particolare il costo della tratta T6A - T7 - deposito Graniti, si eleva a 890,254 milioni di euro;

che il quadro economico generale approvato della prima fase strategica risulta quindi così articolato:

(milioni di euro)

Voce	T4 - T5	T6 A	T7	Deposito Graniti	Totale
Lavori	663,413	271,953	229,363	155,217	1319,946
Oneri a carico contraente generale	96,377	29,657	36,794	11,717	174,545
Somme a disposizione	67,123	26,370	24,526	10,526	128,545
IVA	85,455	34,135	30,280	18,056	167,926
Appalti propedeutici	15,625	—	—	11,660	27,285
Totale	927,993	362,115	320,963	207,176	1818,247



che il Ministero istruttore specifica le modalità di copertura dell'onere incrementale di 194,638 milioni di euro, senza chiedere l'assegnazione di ulteriori finanziamenti a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche;

che più specificatamente l'importo sopra citato trova copertura per 151,011 milioni di euro nelle economie di gara residue realizzate nella prima fase strategica e per 43,627 milioni di euro nelle voci «imprevisti» e «accantonamenti ex art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554» delle tratte T2 e T3; voci che, sia pure ridotte, vengono considerate congrue alle attività propedeutiche in corso;

che conseguentemente il costo della tratta T2 viene rideterminato in 769,439 milioni di euro e quello della tratta T3 in 459,738 milioni di euro;

che il costo complessivo del «Tracciato fondamentale» resta quindi fissato in 3.047,424 milioni di euro di cui:

769,439 riferiti alla tratta T2;

459,738 riferiti alla tratta T3;

1.818,247 riferiti alla prima fase strategica.

Delibera:

1) È approvato il nuovo «Quadro economico generale» della prima fase strategica, il cui costo totale è pari a 1.818,247 milioni di euro, articolati come indicato nella «presa d'atto».

In particolare il «limite di spesa» della tratta T6A -T7-deposito Graniti viene rideterminato in 890,254 milioni di euro.

2) Il costo del «Tracciato fondamentale» della linea C rimane confermato in 3.047,424 milioni di euro di cui 769,439 rappresentano il costo aggiornato della tratta T2 e 459,738 rappresentano il costo aggiornato della tratta T3.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

*Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 281*

10A00002

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17867-XV.J/5/8 2009 CE (24), del 26.11.2009 il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.	
0080.EXP.08.0040	SEICORD 70 g			
03.12.2008	0042	1.1D	II [^]	

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta S.E.I. S.P.A. con sede in GHEDI (BRESCIA) ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della stessa società.

09A15761

